

Corte d'Appello di Ancona, Sez. II civile, 19 settembre 2017, n. 1395 –  
*Pres. est. Castagnoli – A. c. B.*

*Riforma Trib. Macerata, 6 ottobre 2016, n. 1111.*

Separazione personale dei coniugi – Domanda di addebito – Inosservanza dell'obbligo di fedeltà – Gravità particolare della condotta – Intollerabilità della prosecuzione della convivenza – Nesso causale – Presunzione – Sussistenza – Eccezione – Crisi del rapporto – Collocazione temporale – Anteriorità rispetto alla condotta infedele – Grado della crisi – Rilevanza (c.c., artt. 143, 150, 151).

Separazione personale dei coniugi – Domanda di addebito – Inosservanza dell'obbligo di fedeltà – Gravità particolare – Prova della condotta – Necessità e sufficienza – Eccezione relativa all'anteriorità della crisi del rapporto coniugale – Onere della prova – Riparto – Conseguenze (c.c., artt. 143, 150, 151 e 2697; c.p.c., artt. 99, 112 e 115).

Prova testimoniale – Valutazione – Testimone *de relato ex parte* – Valore probatorio – Sostanzialmente nullo (c.c., artt. 2697; c.p.c., artt. 112, 115, 116, 244, 246).

*In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.*

*La corretta ripartizione dell'onere probatorio in materia di addebito della separazione per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è nel senso che grava sulla parte che richiama l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta, mentre la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza si può presumere in omaggio alla regola dell'id quod plerunque accidit; è onere di chi eccipisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale già irrimediabile rispetto all'accertata infedeltà.*

*Le dichiarazioni rese dal testimone de relato ex parte sono sostanzialmente prive di effettiva rilevanza probatoria, in quanto vertenti sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa.*

*(Omissis). Ragioni di fatto e di diritto della decisione.*

Preliminarmente si rileva che, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69, viene omesso ogni riferimento allo svolgimento del processo.

Si danno pertanto per conosciuti i fatti di causa quali risultano, in particolare, dalla impugnata sentenza e dagli atti di parte.

L'appellante A. – a sostegno dell'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 1111 del 5 ottobre 2016, depositata in cancelleria il 6 ottobre 2016, che ha rigettato le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, B., un assegno mensile dell'importo di €. 400,00 e ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite – articola i motivi il cui contenuto viene di seguito riepilogato ed esaminato; conclude, chiedendo alla Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione dei mezzi probatori non ammessi in primo grado, di statuire che la separazione personale tra i coniugi A. e B. è addebitabile, per fatto e colpa *ex art. 151, 2° comma, c.c.*, esclusivamente alla B. con ogni conseguenziale provvedimento di legge; in ogni caso di dichiarare insussistente il diritto di B. alla prestazione contributiva

di mantenimento personale di cui all'art. 156 c.c. a carico del coniuge, e per l'effetto di respingere la relativa domanda, ovvero, in estremo subordine, di ridurre l'importo alla minor somma di giustizia possibile attese le effettive disponibilità patrimoniali, tra cui le ampie capacità lavorative e professionali di autonomo guadagno, di controparte; con il favore delle spese e del compenso professionale del doppio grado del giudizio.

Si costituisce in giudizio B. contestando la fondatezza dell'appello principale e proponendo impugnazione incidentale articolata sui motivi di seguito riassunti ed esaminati; conclude chiedendo, in via pregiudiziale e in rito, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da A.; nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto; in via incidentale, ferma la pronuncia di *status* non gravata, di riformare la sentenza nelle parti di cui ai capi 1) e 2), con pronuncia di addebito della separazione in capo al A., per aver quest'ultimo contravvenuto agli obblighi matrimoniali, e con statuizione di computare la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sul contributo di mantenimento dovuto in suo favore.

Il Procuratore Generale interviene in giudizio instando per il rigetto dell'appello.

La causa viene ritenuta per la decisione all'udienza del 28 giugno 2017.

*Gli appelli. I rilievi critici all'impugnata sentenza.*

Con il primo motivo del gravame l'appellante principale sostiene che il Giudice di prime cure, avendo esaminato solo il profilo dell'adulterio della B., ha omesso di esaminare le altre condotte dell'appellata, consistenti nell'aver trascurato il marito nel gravissimo frangente della dolorosa perdita per malattia della sorella gemella Anna, avvenuta nel luglio 2005, nel non aver collaborato nell'interesse della famiglia e nel dissennato impiego di risorse economiche apparentemente destinate alla ricerca di una congrua occupazione ed invece risultate strumentali alla menzognera e clandestina consumazione dei vari adulteri.

Sotto il primo profilo l'appellante deduce che la B. è venuta meno ai doveri coniugali, omettendo l'assistenza morale e materiale consona al grave evento luttuoso che lo aveva colpito nel luglio 2005; sotto il secondo

profilo, adduce che la B. ha violato il dovere di collaborazione alle esigenze della famiglia, sottraendosi all'attuazione dell'indirizzo concordato della vita familiare, nel momento in cui la stessa, dopo aver stabilito con il coniuge un proprio impegno lavorativo ed essersi in effetti impegnata in tale prospettiva proficuamente dopo la laurea, all'improvviso si era sottratta ad ogni auto-responsabilità, anche rifiutando occasioni concrete con comportamenti non espliciti.

Con il secondo motivo del gravame l'appellante deduce che il Tribunale ha reputato, erroneamente, che i comportamenti adulterini (dimostrati sia testimonialmente che documentalmente) della B. non abbiano costituito la causa della crisi coniugale ma solo la conseguenza di essa, rinvenendo la causa della crisi del rapporto matrimoniale nella circostanza che tra i coniugi erano «insorti contrasti in ordine all'indirizzo della vita familiare e in particolare sulle decisioni riguardanti la procreazione».

Il primo errore, sostiene l'appellante, si rinviene nel fatto che il Tribunale non ha considerato in nessun modo il sentire sincero del A., analizzando unicamente l'ottica prospettata in giudizio dalla B.

Il secondo errore del Giudice di primo grado, secondo l'appellante, riguarda l'analisi del nesso causale, in quanto il Tribunale ha "esaltato" soltanto l'adulterio in parola, cercando di retrodatarlo, senza considerare che era ignaro al A., mancando così di collocarlo correttamente al momento temporale della sua scoperta e di prendere in considerazione il contesto complessivo anteriore.

Sostiene ancora l'appellante, al riguardo, che il Tribunale, tralasciando la realtà obiettiva, ha erroneamente esaltato la giustificazione motiva datane dalla B., secondo la quale già nel corso dell'anno 2005 i coniugi vivevano come fratello e sorella poiché il A. le avrebbe negato la possibilità di una maternità praticando rapporti sessuali protetti, in tal modo non tenendo conto del fatto che la prova della mancanza del nesso causale deve essere la risultante di un accertamento rigoroso, condotto altresì con valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi.

Inoltre, secondo l'appellante, il primo Giudice si è contraddetto nel momento in cui ha riconosciuto che l'indirizzo familiare convenuto dai coniugi

vedeva un accordo, pienamente condiviso, secondo il quale la nascita di prole era consapevolmente rinviata alla sistemazione lavorativa della B., per poi reputare erroneamente di cogliere un elemento significativo, tale da superare comunque tale accordo, nell'età raggiunta dalla B., senza invero calare la propria attenzione sul se tale istanza di divenire madre fosse stata almeno esternata verso il A. prima del compimento delle condotte tenute in violazione così esasperante dei doveri coniugali e senza tenere conto della circostanza che tuttora la B. non è divenuta madre.

Secondo l'appellante, inoltre, l'asserita fondatezza della circostanza eccepita dalla ricorrente è stata ricondotta dal Giudice di prime cure, in maniera del tutto erronea, alle sole testimonianze del fratello della B. e della di lei madre, senza considerare gli elementi di sospetto, di contraddittorietà e di patente inattendibilità delle loro deposizioni, rese comunque *de relato ex parte actoris*.

Deduce ancora l'appellante principale che l'apprezzamento della deposizione del G.G. e il mancato apprezzamento della testimonianza di C.N. (dalla quale si evince l'assenza di effettive discussioni relativamente alla prospettiva di futura maternità della B.) evidenziano l'erroneità della pronuncia impugnata, non assumendo rilievo le scarse motivazioni con le quali il Tribunale ha cercato un qualche collegamento, a supporto della sua tesi, in dette testimonianze ed in quella di M.P.

Con il terzo motivo dell'appello principale il A. censura la decisione impugnata quanto alla ricorrenza del diritto della B. ad ottenere un contributo al suo mantenimento dal coniuge.

Deduce, al riguardo, che la B. – donna giovanile, in piena salute, autonoma in tutto, ivi compresa la mobilità personale, dotata di istruzione al massimo livello universitario e di piena abilità nell'uso degli strumenti informatici, con capacità anche di esercitare attività libero professionali –, non ha giustificato la sua inerzia più totale, sotto il profilo lavorativo, che perdurerebbe addirittura a tutt'oggi: in particolare, l'appellante asserisce che si rinvencono missive della B. indirizzate a terzi nelle quali esterna la propria netta volontà di non voler proprio assumere occupazioni lavorative di sorta, neppure stabili e a tempo pieno.

Sostiene dunque che, a fronte di un tale quadro circostanziale, in caso di denegato accoglimento di uno dei due primi motivi di appello, nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla “non spettanza” dell’assegno contributivo coniugale.

Con il primo motivo di impugnazione l’appellante incidentale deduce che si palesa chiaramente contraddittoria la motivazione addotta dal Giudice di prime cure circa il contributo di mantenimento posto a carico del A. nella parte in cui il Tribunale, benché affermi di condividere integralmente l’ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, non ha tenuto conto della rivalutazione monetaria all’epoca prevista, derivandone che, con la sentenza conclusiva del giudizio di separazione, il contributo al mantenimento è stato praticamente azzerato.

In particolare la B. asserisce che la sentenza di separazione incidentalmente gravata viola la normativa vigente in materia di necessaria indicizzazione dell’assegno di mantenimento, connaturata alla natura e funzione cui assolve, nonché si pone in palese contraddizione con la precedente statuizione del Presidente del Tribunale di Macerata, che il primo Giudice ha mostrato di condividere.

Con il secondo motivo del gravame l’appellante incidentale deduce che la sentenza impugnata è erronea, criticabile, per nulla condivisibile e non adeguatamente motivata nella parte in cui ha respinto la domanda di addebito al A. della separazione.

L’appellante incidentale asserisce che la predetta statuizione deve essere modificata e sostituita da una declaratoria di addebito della separazione in capo al A. per aver quest’ultimo reso eziologicamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, avendo contravvenuto agli obblighi *ex lege* nascenti dal vincolo matrimoniale, in particolare al dovere di assistenza materiale, depauperando, negli ultimi mesi del 2004, il c/c cointestato, imponendo alla moglie il divieto di procreare, nonché condizionando il futuro della coppia al reperimento di un lavoro da parte della stessa moglie.

Sostiene, al riguardo, che l’assunto del Tribunale, valorizzato al fine di escludere l’addebito, secondo il quale i coniugi avevano consensualmente deciso di vivere come fratello e sorella, non tiene conto di altre circostanze,

e cioè del fatto che era il A. a dettare unilateralmente l'indirizzo della vita familiare, del carattere freddo e distaccato dell'uomo, della sua ferma opposizione al desiderio manifestato dalla moglie di avere figli e dei toni aspri, rigidi ed autoritari usati nello spronarla a ricercare un'attività lavorativa.

*Le valutazioni della Corte.*

Va *ex antis* respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame principale sollevata dall'appellante incidentale.

Infatti, il nuovo testo normativo dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e di formulare, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2017, n. 4541).

Nel caso di specie, come si desume agevolmente dalla sintesi sopra riportata dei motivi di appello, l'appellante principale ha svolto argomentazioni idonee a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivo dell'impugnata sentenza, individuando i capi della pronuncia oggetto di censura ed indicando con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto valutare diversamente il materiale probatorio, sì da pervenire, attraverso una corretta applicazione dei principi giuridici in materia, ad una pronuncia di addebito della separazione a controparte, nonché le ragioni per le quali il primo Giudice avrebbe erroneamente riconosciuto alla B. il diritto ad ottenere un assegno quale contributo al suo mantenimento.

In particolar modo, per ciascuno dei motivi posti a fondamento del gra-

vame principale, l'appellante ha fatto riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che li sorreggono, formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice e offrendo una ragionata e diversa soluzione della controversia.

Le censure evidenziate nell'atto di citazione in appello consentono dunque di cogliere con immediatezza il contenuto esatto della doglianza relativa a specifici passaggi della sentenza impugnata ed appaiono, dunque, idonee a contrapporsi all'apparato argomentativo dell'impugnata sentenza, per cui va predicata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello *ex art. 342 c.p.c.*

Nel merito, va ritenuto assorbito l'esame del primo motivo di appello principale, con cui si censura la mancata valutazione da parte del Tribunale di altre condotte della B., attesa la fondatezza, per le ragioni di seguito evidenziate, del secondo motivo dell'appello, il cui accoglimento assume rilievo assorbente.

A tal riguardo, va richiamato il costante e condiviso principio di conio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (tra le tante: Cass. 17 gennaio 2017, n. 977; Cass. 14 agosto 2015, n. 16859; Cass. 17 giugno 2013, n. 16270, non massimata in termini; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059, pure non massimata con riferimento al principio secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale fa presumere la non tollerabilità dell'ulteriore convivenza; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21245, parimenti non massimata al riguardo; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. 19 settembre 2006, n. 20256).



Inoltre, la corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia è nel senso che grava sulla parte che richianda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antioriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 23 giugno 2017, n. 15811)

Tanto premesso, dalle risultanze probatorie emerse in corso di causa, risulta pienamente dimostrata la violazione di B. agli obblighi di cui all'art. 143, 2° comma, c.c.

Infatti, sia dalle prove testimoniali assunte (si vedano le deposizioni di G.G. e M.F.), che a livello documentale (si vedano i documenti dal n. 13 al n. 19, fascicolo di primo grado di parte appellante principale), emerge che la B., in pendenza di convivenza matrimoniale, in particolare da marzo 2005 in poi, aveva intessuto relazioni extraconiugali (dapprima "virtualmente", poi personalmente) sia con il G. che con il M.

Sul punto il G. ha dichiarato, all'udienza del 24 febbraio 2009, che «(...) Sono entrato in contatto con la B., non ricordo attraverso quali indirizzi. La signora l'ho conosciuta dapprima virtualmente. Ricordo di averla conosciuta in *chat*, non rammento cosa scritto e quanto frequentemente. Non usavo videocamere. Ci siamo incontrati di persona, non ricordo perché e in che modo. (...) Ci saremmo visti due, tre volte in un mese e abbiamo avuto uno o due rapporti».

Sempre sul punto, M.F., sentito per delega, all'udienza del 6 novembre 2012, ha dichiarato che «(...) A distanza di anni non ricordo i suoi indirizzi *mail*, confermo di aver avuto scambi di messaggi con la suddetta con la quale ho avuto una relazione ma non ricordo di aver scambiato con la stessa messaggi di contenuto intimo. La relazione si è conclusa se ben ricordo alla fine del 2008 inizi 2009 ed è iniziata a fine del 2005»; lo stesso testimone ha aggiunto che la B. "si era recata più volte a Roma per incontrarlo.

Le richiamate deposizioni (relativamente all'infedeltà di B.), attendibili e convergenti, valutate insieme ad altri elementi oggettivi (tabulati telefonici dai cui risulta che la B. aveva contatti continuativi con M.F. e l'esistenza di *e-mail* ricevute e inviate tra la B. ed il M.) non possono che comprovare la violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte della B. nei confronti del marito il quale, ignaro di tutto, ebbe la conoscenza di tali fatti solo nel marzo 2006, ovvero circa sei mesi prima dell'introduzione del giudizio di prime cure, avvenuta in concomitanza con quella della B. (deposito del ricorso della B. in data 20 settembre 2006, deposito del ricorso del A. in data 30 settembre 2006), neppure potendosi ritenere, in ragione di quanto dichiarato da X, fratello di B., e cioè che la sorella gli diceva «che il marito era a conoscenza della motivazione dei viaggi, cioè che avrebbe incontrato altre persone», una consapevolezza in capo al A. dei rapporti extraconiugali della moglie.

Richiamati i principi giurisprudenziali sopra esposti, in particolare relativamente all'onere della prova in materia, si ritiene, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, che l'appellante incidentale non abbia sufficientemente dimostrato l'esistenza di una pregressa crisi coniugale, anteriore agli atti di infedeltà, tale da determinare l'irreversibile venir meno dell'*affectio coniugalis*, con conseguente irrilevanza, sotto il profilo eziologico, delle relazioni extraconiugali intrattenute dalla B. in ordine ad una crisi matrimoniale in realtà già maturata in modo tendenzialmente definitivo.

Dagli atti del giudizio di primo grado e in particolare dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale da C.M. e C.N. (testimoni indifferenti e attendibili), risulta che, nel periodo precedente ai tradimenti della B., non sussisteva una irrimediabile crisi coniugale, dovuta ai contrasti insorti tra i coniugi in ordine all'indirizzo della vita familiare e, in particolare, alle decisioni riguardanti la procreazione, essendo ravvisabile un interesse, almeno da parte del A., al rapporto di coniugio, atteso che dalla testimonianza del C.M. si evince che i coniugi litigavano per il fatto che «B. frequentava delle *chats*» ed avendo il C.N. sostenuto di avere assistito a scambi di opinioni in ordine alla procreazione di un figlio.

In particolare il C.M. ha dichiarato, tra l'altro «Per quanto so, la situazio-

ne è precipitata in brevissimo tempo, nel giro di uno o due mesi, quando ci vedevamo in coppia, ricordo che B. e A. litigavano per il fatto che B. frequentava delle *chat*, il A. era contrario, non ricordo la data precisa, poi da quel momento in avanti la frequentazione di coppia si è interrotta ed è iniziata la frequentazione con il solo A. (...) quando ci incontravamo in coppia fin quando dopo la laurea B. cominciò a lavorare saltuariamente, dicevano di comune accordo, almeno all'inizio, che volevano aver prima un'occupazione stabile anche per B., perché per avere un figlio non era secondaria la questione economica. Il disaccordo su questo punto è iniziato in quella fase in cui erano andati in lite, nella fase in cui è precipitata la situazione».

Il C.N., tra l'altro, ha dichiarato «ricordo che B. manifestava un prossimo futuro di maternità, A. diceva che ci avrebbero pensato quando la situazione lavorativa complessiva della famiglia si sarebbe sistemata, quando avrebbero avuto maggiori certezze lavorative, ricordo che poi la cosa finiva lì, si passava ad altri argomenti».

Le richiamate dichiarazioni testimoniali, dunque, valutate insieme ad altri elementi, nonché insieme alle dichiarazioni rese da M.P. e L.L. (rispettivamente fratello e madre dell'appellante principale), non dimostrano la presenza di un tessuto familiare già compromesso all'epoca dei tradimenti della B., in quanto dalle stesse non si evince né l'esistenza di conflitti tra i coniugi sull'indirizzo familiare (relativi alla futura procreazione) tali da avere già irrimediabilmente compromesso la comunanza di vita tra i coniugi, né l'assoluto ed incondizionato rifiuto da parte del A. di una futura procreazione, trattandosi di contrasti che, semmai, dimostrano la persistenza di un progetto di vita in comune e comunque, per le modalità con la quale sono stati descritti, non appaiono tali da escluderlo.

A tal proposito, non può essere condiviso l'apparato argomentativo della decisione impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha valorizzato, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una pregressa crisi coniugale, la testimonianza di G.G. relativamente a quanto dichiarato da quest'ultimo in ordine alle affermazioni a lui fatte dalla B., in ordine alla natura dei rapporti con il marito – secondo le quali i coniugi vivevano consensualmente come

fratello e sorella – avendo inoltre il testimone sostenuto che la B. gli aveva detto «che il marito sapeva tutto».

Trattasi, infatti, di dichiarazioni rese *de relato ex parte actoris*, in quanto tali privi di effettiva rilevanza (Cass., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3137), né assume rilievo la circostanza, invece valorizzata dal primo Giudice, che le dichiarazioni della B. fossero intervenute nel corso degli incontri e non successivamente alla cessazione della relazione con il G.G., ben potendo la stessa B. avere interesse a far credere al suo amante di essere sostanzialmente libera da effettivi vincoli nascenti dal matrimonio con il A.

Sempre in ordine alla prova della crisi coniugale pregressa, va precisato che le deposizioni testimoniali rilasciate da R.L. e N.G. (rispettivamente fratello e madre della ricorrente), dalle quali risulta che, dall'aprile del 2005, la cameretta dell'abitazione familiare veniva utilizzata dalla B., seppure potenzialmente atte a dimostrare una convivenza formale tra i coniugi, non appaiono idonee a provare, con certezza, anche in ragione della valutazione complessiva delle risultanze probatorie acquisite e sopra richiamate, la preesistenza di una irrimediabile crisi coniugale.

Né si manca di rilevare che, anche in ragione dello stretto legame dei testimoni con la parte, le deposizioni in questione si prestano a suscitare dubbi di attendibilità, non essendo stata la circostanza sopra indicata neppure allegata nel ricorso introduttivo della lite, né appaiono comunque idonee a dimostrare l'esistenza di una opzione imposta dal A. alla B., in contrasto con scelte iniziali condivise, orientata al rifiuto di avere figli, anche perché tali testimonianze sono contrastate da quella di M.P., fratello di A., il quale ha riferito l'esistenza di un accordo sul punto dei coniugi «finché la famiglia fosse stata monoreddito».

Vanno, oltretutto, richiamati altri due indizi che confermano che la causa della crisi coniugale non sia rinvenibile nei contrasti insorti tra i coniugi in ordine alla scelta relativa alla procreazione: il primo è quanto dichiarato dalla B. in sede di audizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale di Macerata avendo la stessa, oltre a negare i suoi tradimenti («non ho mai mancato alla fedeltà coniugale»), sostenuto che la causa profonda della disaffezione del marito risiedeva nei suoi tentativi di trovare una collocazione

professionale autonoma, senza alcun riferimento a contrasti insorti in ordine alla procreazione di figli; il secondo è quanto scritto da B. tramite *e-mail* a terze persone, in cui non risultano essere nemmeno accennate le questioni relative alla sua esigenza di una prossima maternità e al rifiuto assoluto del A. alla procreazione (si veda doc. n. 17 fascicolo di primo grado di parte resistente).

Implicito nelle argomentazioni sopra svolte è il giudizio di infondatezza del motivo dell'appello incidentale relativo all'erroneo rigetto da parte del primo Giudice della domanda di addebito della separazione coniugale a carico esclusivo del A.

Dagli atti del giudizio di prime cure si evince che l'appellante incidentale non ha provato la violazione del dovere coniugale di assistenza morale e materiale da parte del coniuge, atteso che, da un lato, il cambio di intestazione del c/c e la concordata modifica del regime patrimoniale dei coniugi (da quello della comunione legale a quello della separazione legale dei beni) non sono atti tali da dimostrare una violazione del dovere all'assistenza materiale, e che, dall'altro, la condotta consistente «nell'aver unilateralmente ed egoisticamente» stabilito l'indirizzo della vita familiare «imponendo alla moglie il divieto di procreare, ovvero condizionando il futuro della coppia al reperimento di un lavoro da parte della B., così ingenerando nella donna sentimenti di angoscia e dolore» non risulta, per quanto sopra argomentato, dimostrato così come non risulta in alcun modo provato che la crisi coniugale possa essere ricondotta a presunti «toni aspri, rigidi ed autoritari» usati dal A. nello spronare la moglie a reperire occupazioni lavorative e, dunque, ad un comportamento prevaricatore dello stesso A., assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare.

Dunque, la separazione personale tra le parti non può che essere addebitata esclusivamente alla B., non avendo quest'ultima dimostrato né l'esistenza di una pregressa crisi coniugale tale da determinare, già prima dei suoi atti di infedeltà, il venir meno dell'*affectio coniugalis*, né la sussistenza di fatti imputabili al A. tali da tradursi nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.

Restano assorbiti i motivi dell'appello principale e di quello incidentale

relativi all'*an* ed al *quantum* del diritto della B. ad ottenere un contributo al suo mantenimento da parte del A., essendo l'esistenza di un tale diritto da escludere per effetto della pronuncia di addebito della separazione alla stessa B. (*Omissis*).

***La testimonianza de relato ex parte nell'accertamento dei comportamenti contrari ai doveri coniugali, addebitabili secondo l'art. 151, 2° comma, c.c.***

[GIANCARLO SAVI (\*)]

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'incapacità ad assumere l'ufficio del testimone. – 3. L'alternativo apporto "informativo" della parte. – 4. La fattispecie. – 5. Il percorso motivo sostanziale e processuale fissato dalla Corte. – 6. La rilevanza probatoria del narrato testimoniale indiretto. – 7. Conclusioni.

1. Questa pronuncia della Corte territoriale dorica si pone nel solco dell'orientamento giurisprudenziale in materia di addebito della separazione personale dei coniugi, con peculiare riguardo alla violazione dell'obbligo reciproco alla fedeltà.

Il paradigma motivo che ha portato all'epilogo decisivo sulla domanda di addebito, proposta nella specie dal marito, risultata fondata e, come tale, accolta con riforma del responso di prime cure – nonostante l'eccezione della moglie che opponeva l'antecedente situazione di crisi del rapporto matrimoniale –, risulta sviluppata con accortezza, toccando tutti i nodi salienti dell'accertamento, tra cui quello del riparto dell'onere probatorio ed analizzando peculiarmente le regole di valutazione della prova testimoniale cd. *de relato partium*.

I processi che hanno ad oggetto le relazioni familiari con frequenza prendono in esame fatti, circostanze, questioni, situazioni, che per loro natura

---

(\*) Avvocato del Foro di Macerata; Direttore della Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto di Famiglia dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Università di Roma Tre - Consiglio Nazionale Forense.

si sviluppano nella sfera intima degli artefici del coniugio o dei familiari; coticché, trattandosi di comportamenti che di norma non sono tenuti alla presenza di terzi, ovvero obiettivamente percepibili da questi, accade che lo sforzo probatorio della parte si sostanzia nella indicazione di quanti abbiano avuto cognizione degli accadimenti in conseguenza del narrato (in genere di carattere confidenziale se non intimo) della stessa parte, od al più, per aver in qualche misura percepito *de visu vel auditu* le vicissitudini del rapporto familiare.

Il tema incarna perciò il conflitto tra l'esigenza di una obiettiva ricostruzione degli accadimenti salienti del rapporto e la ragionevole tutela delle posizioni di diritto delle parti, che non possono soffrire una eccessiva compressione del diritto di azione e di difesa.

L'ordinamento processuale non individua quale tipo di conoscenza del fatto debba avere colui che viene chiamato a rendere la propria testimonianza<sup>(1)</sup>.

Come noto, lo stesso apparato normativo processuale pone un riparo lato, nel senso che la legge si limita a sancire quando la prova per testimoni è legalmente inefficace (alcuni profili del discrimine neppure si stagliano rigidamente), quindi, di per sé inammissibile (qualità di chi assume l'ufficio del testimone, oggetto della testimonianza in relazione al valore del rapporto sottostante, contenuto della testimonianza in rapporto alla prova *per tabulas*), senza curarsi del contrario.

---

<sup>(1)</sup> C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2012, p. 290; R. CREVANI, *La prova testimoniale*, in M. TARUFFO (a cura di), *La prova nel processo civile*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2012, p. 273; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, p. 571; L. DITTRICH, *I limiti soggettivi della prova testimoniale*, Milano, 2000; S. PATTI, *Prova testimoniale*, in *Casi e questioni di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XIV, Milano, 1997, p. 114; A. DONDI, *Prova testimoniale nel processo civile*, in *Dig. civ.*, XVI, Torino, 1996, p. 40; L. LAUDISA, *Prova testimoniale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, XXV, p. 6; M. TARUFFO, *Prova testimoniale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 729; P. MARZOCCHI, *La prova testimoniale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 410; F. CORDOPATRI, *Testimonianza e prova nel processo civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, II, p. 437; V. ANDRIOLI, *Prova testimoniale (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, XIV, Torino, 1967, p. 329; M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, Milano, 1962; E.F. RICCI, *Legittimazione alla testimonianza e legittimazione all'intervento*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, p. 323; F. CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, 1947, rist. Milano, 1992, p. 111.

Si cura invece di stabilire che il giudice può fondare la propria decisione affidandosi (o non affidandosi) al narrato riferito dal testimone, secondo il suo libero convincimento.

Parimenti noto che storicamente il divieto di testimoniare per inattendibilità presunta in relazione ai vincoli coniugali, familiari e parentali, in origine sancito dall'art. 247 codice di rito<sup>(2)</sup>, poneva proprio l'eccezione «che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia», con ciò segnalando che nonostante la relazione sociale di natura familiare tra la parte ed il testimone, la sua ammissione giustificata proprio dall'esigenza di ricostruire circostanze concernenti l'intimo della famiglia, difficilmente conosciute da terzi.

In linea con tali opportuni richiami storici anche il severo confronto della

---

<sup>(2)</sup> Dichiarato incostituzionale per violazione dell'art. 24 Cost., con sentenza della Corte delle leggi 23 luglio 1974, n. 248, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 99, con nota di A. SALETTI, *La decisione di incostituzionalità dell'art. 247 cod. proc. civ.: prospettive e problemi*; L. MONTESANO, *L'interrogatorio libero dei «terzi interessati» dopo la sentenza costituzionale n. 248 del 1974*, *ivi*, 1975, p. 222; L.P. COMOGGIO, *Incapacità e divieti di testimonianza nella prospettiva costituzionale*, *ivi*, 1976, p. 41; questo il tratto argomentativo essenziale: l'art. 247 c.p.c. contrasta con l'art. 24 Cost. in quanto pur ammettendo il codice di rito il mezzo di prova per testimoni in via generale, il divieto di testimoniare che tale norma rivolge al coniuge, ai parenti, agli affini ed affiliati, discrimina la loro capacità a testimoniare unicamente in virtù di una aprioristica valutazione negativa della possibile fonte di prova, attinente invero la credibilità di chi è legato alla parte da vincoli familiari, senza alcun riferimento all'oggetto specifico del giudizio od alla rilevanza degli interessi in gioco, limitando così ingiustificatamente il diritto alla prova, che è nucleo essenziale del diritto di difesa. La stessa declaratoria di illegittimità costituzionale è stata fermamente criticata da L. DITTRICH, *I limiti soggettivi della prova testimoniale*, *cit.*, p. 105, che ragionevolmente coglie diversi punti critici, tra cui quello saliente, esattamente contrario al fine prefisso, di evidente affievolimento dell'attendibilità del testimone-congiunto, quale conseguenza pregiudizievole di un eccesso di zelo, come un «sacrificio all'idolo del diritto alla prova»; cfr. anche i rilievi ponderati di A. PROTO PISANI, *Chiose sul diritto alla prova nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Foro it.*, 2008, V, c. 81; da segnalare in evidente sintonia con questa indicazione di "minata" attendibilità del deposito dei parenti (ai congiunti sono sostanzialmente equiparate le persone aventi un interesse di mero fatto ad un certo esito della controversia), alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità, quale ad esempio, Cass., 30 agosto 2004, n. 17384, in banca dati *Pluris*; seppur tali depositi non possano mai valutarsi aprioristicamente, la credibilità vede comunque l'esigenza di un vaglio concreto con ogni altro utile elemento probatorio; la questione riaffiora anche nei precedenti di riferimento citati in questo scritto.



nostra dottrina processualcivilistica, tra il favorevole avviso chiovendiano (in sintonia con i cardini dell'oralità e dell'immediatezza del processo) e gli strenui oppositori di una prova basata sul ricordo del singolo; contrapposizione composta nel riconoscimento del mezzo di prova testimoniale quale necessità del processo affidata alla prudenza del giudice (il cui vaglio involge ovviamente anche gli elementi di sospetto).

2. Una premessa analitica per quanto necessariamente fugace, invero non può prescindere dal tema speculare dell'incapacità<sup>(3)</sup> a testimoniare della parte, risolto dal vigente codice di rito con l'adozione del principio di incompatibilità tra la posizione di parte e quella di teste; in una parola, a tenore dell'art. 246 c.p.c., il testimone deve potersi qualificare in posizione di terzietà rispetto all'oggetto della lite, rinvenendo il legislatore (a differenza di altri ordinamenti pur non sovrapponibili) una contraddizione insanabile tra la funzione del testimone e la condizione di parte, anche "virtuale"; e tale contrapposizione, ben espressa dal risalente brocardo *nemo testis in causa propria*, individuata in base alla parzialità della fonte di provenienza, è configurata come "incapacità" all'assunzione delle responsabilità del cd. ufficio di testimone; una tale soluzione sul terreno probatorio dei diritti ed interessi affermati in giudizio è reputata sviluppo logico del potere della parte in ordine alla prova e prima ancora dello stesso concetto di azione. Questo principio, fatto proprio dal nostro ordinamento processuale civile, che ha inteso escludere l'attestazione della verità di un fatto circostanziale per voce di quanti possono trarre utilità – diretta o riflessa – dalla formazione del giudicato sul merito, è stato anch'esso oggetto, a più riprese, di sindacato costituzionale, sollevato in riferimento dapprima agli artt. 3 e 24, poi anche agli artt. 111 e 117, 1° comma, Cost. (quest'ultimo, nella parte in cui si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), ma a differenza delle disposizioni di cui agli artt. 247 e 248 c.p.c., la Corte

---

<sup>(3)</sup> In dottrina si segnala l'opinione che reputa la distinzione tra incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) e divieto di testimoniare (originario art. 247), di scarsa chiarezza concettuale, preferendo accomunare le ipotesi come «difetto di legittimazione a deporre»; cfr., per tutti, C. MANDRIOLI, A. CARRATA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 299.

Costituzionale ha dichiarato infondata la questione<sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> Cfr. la stessa sentenza cit. in nt. 2, nonché l'univoco avviso – di infondatezza o inammissibilità – mantenuto nel tempo, rinvenibile in Corte cost., 4 giugno 1975, n. 139, in *Foro it.*, 1975, I, c. 2393; Corte cost., 15 dicembre 1980, n. 164, *ivi*, 1981, I, c. 292, con nota di V. ANDRIOLI, *Un'occasione mancata*; Corte cost., 24 febbraio 1995, n. 62, *ivi*, 1996, I, c. 83; ed in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 574, con nota di M. DOMINICI, *Il regime di comunione dei beni riespande il divieto di testimoniare del coniuge*; Corte cost., 28 marzo 1997, n. 75, *ivi*, 1997, I, c. 384, con nota di N. TONOLLI, *In margine alla riaffermata legittimità costituzionale della norma sulla incapacità a testimoniare del legale rappresentante di enti*; Corte cost., 8 maggio 2009 n. 143, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 409, con nota di L. DITTRICH, *La Corte Costituzionale salva nuovamente l'incapacità a testimoniare delle parti attuali e di quelle potenziali*.

Opportuno ricordare l'incapacità del difensore della parte, che al contempo non può assumere l'ufficio del testimone; cfr., S. SATTA, *Comm. al c.p.c.*, Milano, 1960, II, 1, p. 261, secondo cui, «chiunque partecipa al processo in una posizione tipica, qualunque essa sia, svolge una funzione alla quale deve restare fedele e non può assumerne un'altra senza necessariamente contraddire alla prima»; v. anche, L. MONTESANO, G. ARIETA, *Tratt. dir. proc. cin.*, Padova, 2001, I, 2, p. 1315, che testualmente indica: il difensore, «quale rappresentante processuale della parte e fino a che sussista tale qualità, è soggetto agli stessi limiti ai quali è sottoposta la parte». In giurisprudenza, da ultimo, Cass., 6 dicembre 2017, n. 29301, in *Giur. it.*, 2018, p. 867, con nota di G. PARISI, *Sulla compatibilità del difensore (non più tale) con l'ufficio del testimone*.

Per le significative differenze con l'ordinamento processuale penale, v. Corte cost., 30 novembre 1971, n. 190, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 156, con note di V. VIGORITI, *La testimonianza della parte nel processo penale e in quello civile: un'antinomia da eliminare*, e M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte davanti alla Corte Costituzionale*. Sul versante penale, cfr. anche E. DOSI, *La prova testimoniale*, Milano, 1974; I. BARBAGALLO, *La prova testimoniale nei procedimenti civili e penali: diritto e metodologia probatoria*, Milano, 2006.

Opportuno il richiamo del codice di rito previgente del 1865, che all'art. 236, così statuiva: «Non possono essere sentiti come testimoni i parenti e gli affini in linea retta di una delle parti, o il coniuge, ancorché separato, salvo nelle quistioni di stato o di separazione personale tra coniugi; e quando siano sentiti non si ha riguardo alla loro deposizione. / I minori di anni quattordici possono essere sentiti senza giuramento, e per semplice schiarimento». Proseguiva l'art. 237: «Le parti sono sempre in diritto di proporre i motivi che possono rendere sospetta la deposizione del testimone: questi motivi devono essere dedotti a prova in modo specifico. / Quando i motivi di sospetto non siano fondati sopra uno scritto, l'autorità giudiziaria non può ammettere la prova per mezzo di testimoni, se non concorrano circostanze gravi, precise, e concordanti. / Se il motivo di sospetto sia proposto prima che sia compiuto l'esame del testimone cui si riferisce, il giudice può richiedere al medesimo gli opportuni schiarimenti. / In ogni caso il testimone allegato a sospetto deve essere esaminato, salvo all'autorità giudiziaria di apprezzare, come di ragione, la deposizione di lui».

Più in generale, ricorrente è il rilievo di un certo disfavore di fondo del legislatore verso il mezzo di prova (cfr., ad esempio, M. CAPPELLETTI, *la testimonianza della parte nel sistema*

Seppur appare tutt'oggi ferma la posizione tradizionale riassunta<sup>(5)</sup>, d'uopo richiamare il vivace dibattito dottrinale, occasionato anche da vicende processuali specifiche, che da tempo presenta voci volgenti al superamento dell'incapacità in parola<sup>(6)</sup>; l'argomento saliente di questa prospettazione che propende

---

dell'oralità, cit., p. 233; A.C. JEMOLO, *Limiti di valore nella prova per testi*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, II, p. 471; F. LAPERTOSA, *La prova testimoniale e il governo dell'istruttoria: un problema sempre attuale di compatibilità irrisolte*, in *Foro pad.*, 1990, II, c. 59), come il richiamo dell'influenza del retaggio della tradizione, del processo medioevale e di quello canonico; cfr., ad esempio, tra i molti scritti, V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1984, p. 154; A. PADOA SCHIOPPA, *Unus testis nullus testis: note sulla scomparsa di una regola processuale*, in *Studia ghisleriana*, VI, Pavia, 1967, p. 334. *De iure condendo*, l'eventuale superamento del canone dettato nell'art. 246 c.p.c. dovrebbe condurre a nuova visione sistematica del processo civile; gli autori (v. anche le citazioni in nt. 6) che in tale ottica, qualificata maggiormente dinamica, auspicano l'abbandono di "timori ed ipocrisie" (con rivisitazione delle forme di interrogatorio delle parti e di giuramento), d'altro canto riconoscono che a tanto non può non corrispondere una esaltazione della funzione giurisdizionale, in direzione di una discrezionalità davvero ampia; su una tale soluzione – contrastata – ad ogni modo pesano innumerevoli incertezze come anche in questo scritto emergono già a piene mani. Ponendo attenzione al diritto convenzionale, è emersa la prospettazione dell'esigenza di bilanciamento dell'eventuale conflitto con una posizione di diritto garantita in capo alla stessa parte ammessa a testimoniare, di rango sovraordinato; in tale ottica la risalente CEDU 27 ottobre 1993, *Dombo Beheer B. V. c/o Paesi Bassi*, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, c. 153, con nota di N. TONOLLI, *Il legale rappresentante di enti sarà teste ammissibile se lo esige il principio di parità delle armi*; si assume così che la parte debba essere ammessa a testimoniare nel processo civile, ogni qual volta, in difetto di tanto, derivi una violazione dei diritti processuali dell'individuo, siccome tutelati ex art. 117, 1° comma, Cost.; ma il percorso ermeneutico e la conclusione sono state confutate dalla nostra Corte costituzionale: cfr. l'arresto 8 maggio 2009, n. 143, cit.; v. anche l'annotazione di L. DITTRICH, *La Corte Costituzionale salva nuovamente l'incapacità a testimoniare delle parti attuali e di quelle potenziali*, loc. cit.

<sup>(5)</sup> Agli altri scritti enumerati, appare significativo aggiungere la menzione del saggio di P. RESCIGNO, *Associazione non riconosciuta e capacità di testimoniare*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, II, p. 157, tutt'oggi attualissimo nei suoi interrogativi di fondo, seppur con spiccata prospettiva sostanziale. Da ultimo, cfr., A. PRISU, *Della prova testimoniale*, Artt. 2721-2726, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, Milano, 2018, p. 16.

<sup>(6)</sup> Oltre al richiamo degli scritti citati in note precedenti, cfr. in particolare, M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, Milano, 1962, *passim*; R. CREVANI, *La prova testimoniale*, cit. nt.1, p. 287; M. TARUFFO, *Prova testimoniale*, cit. nt.1, p. 736, nonché l'antecedente ID., *Il diritto alla prova nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 74; L. QUERZOLA, *La capacità a testimoniare tra diritto sostanziale e diritto processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 1393. In tale prospettiva, cfr. anche, F.C. CARBONI, *In tema di incapacità a testimoniare del*

per il superamento dell'art. 246 codice di rito, si sostanzia nel rilievo secondo cui la fede che può riporsi sulla dichiarazione di chi narra fatti che gli sono noti dipende esclusivamente dalla dignità della coscienza individuale e non dalla qualità di terzo o di parte, stante anche la solennità del giudizio e la valutazione avveduta del giudice; mentre, d'altro canto, sono proprio le parti che frequentemente sono depositarie della compiuta e precisa cognizione dei fatti; si rimarca inoltre il connotato di sostanziale ipocrisia nell'affidamento riposto nel soggetto in posizione formale di terzietà rispetto a situazioni in cui questo "distacco" appare collidere con la concretezza delle umane cose e, comunque, rispetto alla natura stessa – fallibile – della narrazione testimoniale.

Idealità di cui non sfuggono importanti basi filosofiche, che tuttavia non è in grado di escludere la bontà dell'argomento secondo cui (utilizzando le parole testuali della Corte delle leggi), «è del tutto razionale» che non si possa essere parte artefice del giudizio (o versare nella condizione di esserne partecipe potenziale per il ricorrere di un interesse alle sue sorti) ed al contempo testimoni del vero, rispetto al quadro circostanziale costituente l'oggetto dell'accertamento; ciò si dice, se proprio non si voglia considerare, *si licet* ancora secondo infingimento d'ipocrisia, la regola di esperienza per cui l'attendibilità del soggetto interessato alle sorti della lite stessa è comunque segnata in termini marcatamente dubitativi, nonostante la regola generale *ex art. 116 c.p.c.* del libero convincimento del giudice (principio che invero risulta espressamente derogato o, se si vuole, compresso, anche in altri istituti probatori, quale ad esempio per effetto del vincolo legale derivante dal prestato giuramento decisorio, di cui all'art. 2738 c.c., o dall'acquisita confessione, di cui all'art. 2733 c.c.) ed ancor prima, nonostante l'altra regola di esperienza secondo cui la veridicità di ogni testimonianza può comunque risultare imperscrutabile – cioè con utilizzo esattamente contrapposto dello stesso argomento – attesa l'impossibilità di una sua profonda verifica obiettiva<sup>(7)</sup>.

---

*fallito, ivi*, 1978, p. 932; M. DOMINICI, *Il regime di comunione legale riepande il divieto di testimoniare*, loc. cit.

<sup>(7)</sup> Il rilievo è diffuso in dottrina, cfr. per tutti, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., II, pp. 291-292. D'uopo richiamare anche la concezione stessa di "verità",

In una parola, l'incompatibilità tra la parte (da intendersi per tale ogni persona avente nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio) e colui che viene chiamato a rendere testimonianza è immanente al sistema, che intende proprio evitare l'assunzione di una tale dichiarazione<sup>(8)</sup>.

3. Le considerazioni che precedono conducono all'ulteriore rilievo per cui, lo stesso impalcato normativo, non di meno, consente al contempo l'utilizzo delle informazioni di cui le parti sono depositarie in forme radicalmente diverse da quelle della testimonianza, secondo istituti (interrogatorio libero, interrogatorio formale, giuramento decisorio e suppletorio) aventi ognuno una disciplina autonoma e conclusa, nonché peculiari finalità ed effetti, tra loro non coincidenti<sup>(9)</sup>.

---

sulla quale la dottrina si è notevolmente spesa, spaziando dall'anelito assolutista alla concretezza della relatività basata sulla quantità e qualità delle informazioni di cui obiettivamente si dispone; cfr. in proposito, la recente sintesi di, M. TARUFFO, *Carnelutti e la teoria della prova*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 399.

<sup>(8)</sup> Da considerare come l'eventuale deposizione resa da persona incapace ad assumere l'ufficio del testimone è da intendersi affetta da nullità, ma trattasi di nullità relativa, soggetta come tale ad essere sanata, a tenore dell'art. 157, 2° comma, c.p.c., ove l'eccezione non venga proposta subito, od al più tardi all'udienza successiva, da parte del procuratore eventualmente assente (Cass., 23 novembre 2016, n. 23896, in banca dati *Pluris*; Cass., Sez. lav., 19 agosto 2014, n. 18036, *inv*; Cass., 10 aprile 2012, n. 5643, *inv*; Cass., 3 aprile 2007, n. 8538, *inv*), ovvero non riproposta ove sia intervenuta ordinanza istruttoria di rigetto della relativa eccezione (Cass., Sez. un., 23 settembre 2013, n. 21670, in banca dati *Juris*; Cass., 22 febbraio 1989, n. 1042, *inv*). Sul tema, tra altri, cfr., F. AULETTA, *Sulla sanatoria delle nullità relative alla prova testimoniale*, in *Giust. civ.*, 1999, p. 2067 (in nota a Cass., 18 dicembre 1998, n. 12687); F. CARPI, *La prova testimoniale nel processo civile*, in *Dir. & Formazione*, 2003, II, p. 301; ed anche P. DELLA VEDOVA, *Capacità sopravvenuta ed attendibilità del testimone nel giudizio civile. Una disciplina «dispensabile»?», in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, p. 728 (in nota a Cass., 14 febbraio 2013, n. 3642).*

<sup>(9)</sup> Sono in sostanza ancora le parole della Corte delle leggi, rinvenibili nelle decisioni citate in nt. 4; cfr. in particolare, L. DITTRICH, *I limiti soggettivi della prova testimoniale*, loc. cit.; ID., *La Corte Costituzionale salva nuovamente l'incapacità a testimoniare delle parti attuali e di quelle potenziali*, cit., p. 434.

La verità dei fatti confessata<sup>(10)</sup> e quella giurata<sup>(11)</sup>, secondo le sue forme di deferimento e riferimento, assume il peso di prova legale cui è connaturata proprio dalla provenienza dalla parte<sup>(12)</sup>.

Anche l'interrogatorio libero<sup>(13)</sup> (con le sue specificità contrapposte all'interrogatorio formale), è atto che consente al giudice di informarsi sui fatti di causa presso la parte – oltre i rigidi schemi delle allegazioni<sup>(14)</sup> –, ed a quest'ultima di dichiararli liberamente.

A corollario confermativo dell'antitesi in discussione declinata al punto 2 (parte/testimone) v'è da considerare che il sistema risulta edificato sulle regole per cui soltanto il testimone è gravato dall'obbligo di comparire e di riferire la verità, sotto pena di importanti misure coercitive e sanzioni penali.

Questo sommario *excursus* ci consente ora di sottolineare la singolare

---

<sup>(10)</sup> M. SEGATTI, *La confessione*, in M. TARUFFO (a cura di), *La prova nel processo civile*, cit., p. 523; M. TARUFFO, *Comm. al c.p.c., sub art. 117*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2011, p. 568; G. REALI, *L'interrogatorio delle parti nel processo civile*, Bari, 2009, p. 230; C. FERRI, *Interrogatorio (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1989; C. LASERRA, *Interrogatorio (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 914; C. FURNO, *Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale*, Firenze, 1948, rist. Milano, 1993.

<sup>(11)</sup> G. GAMBIA, *I giuramenti*, in M. TARUFFO (a cura di), *La prova nel processo civile*, cit., p. 435; G. BALENA, *Giuramento*, in *Dig. civ.*, IX, Torino, 1993, p. 105; C. A. NICOLETTI, *Il giuramento della parte nell'attualità del processo civile*, Rimini, 1982; L. LAUDISA, *Il ritiro della dichiarazione di verità*, Padova, 1978; R. PROVINCIALI, *Giuramento decisorio*, in *Enc. Dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 103.

<sup>(12)</sup> Senza dimenticare che l'ammissibilità degli articoli dell'interrogatorio formale capitolati dalla parte che lo richiede, come del giuramento, trova il limite oggettivo dei fatti inerenti a diritti disponibili: cfr., per tutti, C. CONSOLO, *Codice di procedura civile*, Milano, 2013, I, p. 2492.

<sup>(13)</sup> C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., I, p. 125, e II, p. 277; G. GAMBIA, *L'interrogatorio libero delle parti*, in M. TARUFFO (a cura di), *La prova nel processo civile*, cit., p. 385; M. TARUFFO, *Comm. al c.p.c., sub art. 117*, a cura di S. Chiarloni, cit., p. 568; G. REALI, *L'interrogatorio delle parti nel processo civile*, cit., p. 230; G. FUOCHI TINARELLI, *Interrogatorio libero e i poteri del giudice*, in *Il giudice e la prova*, in *Giur. merito*, 2009, suppl. al n. 12, p. 9; E. GRASSO, *Dei poteri del giudice*, in *Comm. del c.p.c.*, diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, p. 1323; R. VACCARELLA, *Interrogatorio libero*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 383.

<sup>(14)</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, Cass., Sez. lav., 2 luglio 2009, n. 15502, in *Foro it.*, 2010, I, c. 942; in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 219, con nota, parzialmente critica, di G. REALI, *L'interrogatorio libero tra discrezionalità del giudice e garanzie delle parti*.

coincidenza di tali tematiche con i processi cd. di famiglia, se solo si considera come i procedimenti speciali di separazione e divorzio sono disegnati, proprio al loro esordio (artt. 707 c.p.c., e 4, 7° comma, l. div.), con la speciale previsione dell'audizione personale delle parti<sup>(15)</sup>.

Paiono poi estremamente significative, al di là dell'adesione o meno alle tesi ed alla coerenza sistematica dei risultati, alcune evoluzioni giurisprudenziali in punto alla valenza che possono assumere le dichiarazioni rese dalla parte in sede di libero interrogatorio, che in qualche modo prospettano una sorta di equiparazione dei risultati dell'interrogatorio stesso a quelli di una vera e propria prova<sup>(16)</sup>. D'altronde, appare indubitabile la rilevanza probatoria di quanto dichiarato dalle parti nel corso del loro libero interrogatorio<sup>(17)</sup>, in contraddittorio personale tra loro – con facoltà dell'assistenza di difensore –, in ogni stato e grado, *ex art. 117 c.p.c.*, nel momento in cui risulta diretto non solo a precisare ed a meglio svolgere le “ragioni di fatto” già espresse negli atti difensivi, ma anche a fornire al giudice “argomenti di prova” e, cioè, mezzi per verificare i fatti affermati e rilevanti in causa; in ciò distinguendosi da quelli desumibili dal «contegno delle parti stesse nel processo», di cui all'art. 116, 2° comma, c.p.c.<sup>(18)</sup>; pur s'intende senza

---

<sup>(15)</sup> F. DANOVÌ, *Procedimento e sentenza di divorzio*, in *Tratt. dir. fam. Bonilini*, Torino, 2016, III, p. 2607; ID., *Il processo di separazione e divorzio*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2015, p. 245; C. DI IASI, E. PICARONI, *Procedimenti di separazione e di divorzio*, in *Tratt. dir. fam. Zatti*, I, II, Milano, 2011, p. 1886; F. TOMMASEO, in G. BONILINI, F. TOMMASEO, *Lo scioglimento del matrimonio, Art. 149 e L. 1° dicembre 1970 n. 898*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, Milano, 2010, p. 379; F. CIPRIANI, *I processi di separazione e di divorzio*, in *Foro it.*, 2005, V, c. 140; ci permettiamo inoltre di rinviare a G. SAVI, *Audizioni personali ed ascolto del minore*, in *Avv. fam.*, 2015, 3/4, p. 36; ID., *Nonni e nipoti minorenni: dalla supplenza intrafamiliare al diritto a mantenere rapporti significativi*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 574.

<sup>(16)</sup> Cfr., oltre quanto anticipato in nt. 13, Cass., 29 dicembre 2014, n. 27404, in banca dati *Juris*; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23284, *inv.*; Cass., Sez. lav., 1° ottobre 2014, n. 20736, *inv.*; Cass., 16 maggio 2006, n. 11403, *inv.*; Cass., 2 aprile 2004, n. 6510, *inv.*; Cass., 17 gennaio 2003, n. 607, *inv.*; Cass., 26 maggio 2000, n. 7002, *inv.*; Cass., 22 ottobre 1998, n. 10497, *inv.*; Cass., Sez. lav., 10 aprile 1990, n. 3035, *inv.*; Cass., 9 febbraio 1982, n. 775, *inv.*

<sup>(17)</sup> Cfr. le opere citate in nt. 13.

<sup>(18)</sup> Il comportamento processuale della parte, come noto, può risultare l'unico elemento di prova idoneo a sorreggere validamente il convincimento dell'organo chiamato a

mai confondere gli esiti uditi con tale strumento con la prova testimoniale (dovendosi escludere ogni aspetto di prova testimoniale per l'interrogatorio in parola) e neppure con la confessione frutto dell'interrogatorio formale; è il quadro d'insieme che rileva, tanto che i risultati del libero interrogatorio possono concorrere anche in chiave di logica valutazione critica delle cd. fonti probatorie imparziali.

4. La pronuncia in disamina segue uno schema logico di ricerca della causa produttiva dell'intollerabilità alla prosecuzione della convivenza matrimoniale, per violazione del dovere di fedeltà, obiettivamente persuasivo, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale in tema di declaratoria di addebito.

Il marito, con il proprio ricorso, proposto in tempi fisiologicamente prossimi agli eventi allegati, lamentava di aver scoperto una pluralità di relazioni affettive e sessuali, poste in essere dalla moglie, ricercate attraverso siti *internet* di incontri, cui seguivano reali appuntamenti, culminati in rapporti carnali, in varie città italiane, in strutture ricettive od in casa dei *partners* così conosciuti; città lontane dalla residenza familiare ove la stessa coniuge si recava, dichiarando il fine volto alla ricerca di una occupazione lavorativa, viaggiando e soggiornando peraltro con l'unica risorsa reddituale derivante dal lavoro dipendente del marito stesso; inoltre, l'auspicio di un impegno lavorativo della donna corrispondeva al sentire che accomunava il progetto di vita dei coniugi, al fine di dare alla famiglia una serenità economica; in sostanza, l'aspetto menzognero e le condotte marcatamente sleali, così complessivamente emerse, in coincidenza peraltro con altri comportamenti contestuali, univocamente significativi, comportavano la radicale lacerazione dell'*affectio coniugalis*, tanto che l'uomo era finito per manifestare anche sintomatologie di connotato depressivo.

La moglie, dal canto suo, proponendo anch'essa un proprio ricorso, dapprima negava di aver tenuto comportamenti fedifraghi, poi opponeva che il

---

dirimere il contenzioso, seppur indiziario: cfr., ad esempio, Cass., 25 marzo 2015, n. 6025, in banca dati *Juris*; Cass., 26 maggio 2016, n. 10933, *ivi*.



rapporto coniugale era già in crisi per l'asserito dissenso sull'indirizzo della vita familiare, a causa del rifiuto che il marito avrebbe frapposto alla procreazione, maternità da lei fortemente desiderata, nonostante il mancato reperimento della propria sistemazione lavorativa, che peraltro non negava di ricercare da tempo, in piena sintonia con il marito quanto all'esigenza familiare da questi rappresentata.

La prova del plurimo adulterio e comunque della costante ricerca di affetti estranei all'unione, riscontrava esito positivo, emergendo chiaramente sia attraverso documenti che per testimonianza diretta di alcuni degli amanti.

Per contro, la prova dell'eccezione proposta dalla moglie (antecedenza della crisi del rapporto matrimoniale) risultava affidata alla testimonianza della propria madre e del fratello, non conviventi, che riferivano quanto appreso dalla stessa parte in giudizio, mentre per le circostanze conosciute direttamente, le deposizioni risultavano generiche od inattendibili, siccome anche in contrasto con altri elementi sia documentali che orali, quali la testimonianza di comuni amici ed altri familiari che riferivano per conoscenza diretta ed alcune contraddittorie affermazioni (in particolare sull'iniziale negazione dei tradimenti), anche epistolari, della medesima coniuge; all'esito dell'assunzione degli *ex* amanti, quest'ultima invocava anche il deposto testimoniale di uno di essi, nel momento in cui aveva riferito quanto appreso dalla voce della stessa B. durante gli incontri.

5. Le *regulae iuris* applicate prendono le mosse dal principio, solidamente reiterato in sede di legittimità, secondo cui la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale<sup>(19)</sup>, quale causa produttiva dell'intollerabilità della convivenza,

---

<sup>(19)</sup> Merita un cenno l'odierna concezione sostanziale dell'obbligo matrimoniale in parola, come noto evolutosi dalla concezione della cd. esclusività sessuale, a quella del miglior riferimento all'ampio concetto di lealtà, rispetto, dedizione personale, secondo la prospettiva del legame di coppia piuttosto che delle pulsioni individuali, imponendosi a queste ultime un sacrificio a soddisfazione di quanto esige l'affidamento nel progetto esistenziale di vita in comune; in punto, tra altri contributi, v. M. PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi. Artt. 143-148*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, Milano, 2012, p. 59; F. RUSCELLO, *I diritti e i doveri nascenti dal matrimonio*, in *Tratt. dir. fam. Zatti*, Milano, 2011, I, p. 1028; M. SESTA, *Codice della famiglia*, Milano, 2009, I, p. 416, *sub* art. 86 c.c. (R. Campione), e p. 548, *sub* art. 143 c.c. (A.

rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile<sup>(20)</sup>; difatti ed in sostanza, la regola generale impone al co-

---

Arceri); A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Riforma del diritto di famiglia*, III, Milano, 1979, p. 133; F.D. BUSNELLI, *Significato attuale del dovere di fedeltà coniugale*, in AA. VV., *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, Napoli, 1975, p. 281 ss.; cfr., anche i significativi arresti di, Cass., 1° giugno 2012, n. 8862, in *Foro it.*, 2012, I, c. 2037; Cass., 11 agosto 2011, n. 17193, in *Fam. dir.*, 2013, p. 777; Cass., 11 giugno 2008, n. 15557, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, p. 1286, con nota di U. ROMA, *Fedeltà coniugale: nova et vetera nella giurisprudenza della cassazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 777, con nota di F.R. FANTETTI, *La lesione della fiducia integra un'ipotesi di addebito della separazione*; Cass., 20 settembre 2007, n. 19450, in *Foro it.*, 2007, I, c. 3388 (che evidenzia, ai fini della dichiarazione di addebito, l'esclusivo rilievo della oggettiva contrarietà del comportamento tenuto ai principi sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio); Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 93; Cass., 7 settembre 1999, n. 9472, in *Giur. it.*, 2000, p. 1165. Rilevante rispetto alla fattispecie affrontata dalla Corte d'orica, l'arresto di merito su cui è calata l'attenzione conclusiva di Cass., 16 aprile 2018, n. 9384, in *Fam. dir.*, 2018, p. 637, con nota di S.P. PERRINO, *La rilevanza del tentato adulterio*, secondo cui la scoperta del comportamento del coniuge dedito alla ricerca di relazioni extraconiugali sul web costituisce circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia dei coniugi ed a provocare l'insorgere della crisi del rapporto matrimoniale, situazione che priva di rilievo causale il successivo abbandono della coabitazione. In tema di infedeltà apparente, cfr. anche, Cass., 12 aprile 2013, n. 8929, in *Foro it.*, 2013, I, c. 1878; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, p. 938, con nota di L. OLIVERO, *C'è post per tua moglie: internet, infedeltà e addebito*; indirizzo ribadito da Cass., 19 settembre 2017, n. 21657, in banca dati *Pluris*; per la giurisprudenza di merito, si segnalano, Trib. Roma, 12 gennaio 2016 (n. 456), in banca dati *Juris*; Trib. Busto Arsizio, 5 febbraio 2010, *ivi*; Trib. Perugia, 3 ottobre 1992, in *Rass. giur. umbra*, 1993, p. 281, con nota di G. ZUDDAS, *Amore platonico e separazione tra coniugi con addebito*; nonché la risalente, Trib. Firenze, 27 gennaio 1964, in *Riv. dir. matr.*, 1965, p. 584, contenente il noto tratto motivato per cui «il vincolo coniugale, nel nostro ambiente sociale, esige non soltanto l'effettiva fedeltà coniugale, ma anche l'apparenza di tale fedeltà». Ancora da evidenziare come il dovere in questione risulta escluso negli altri modelli familiari istituiti con la l. 20 maggio 1976 n. 76; in proposito ci permettiamo di rinviare a G. SAVI, *L'unione civile tra persone dello stesso sesso*, Roma-Perugia, 2016, p. 79 ss.; cfr. anche, L. OLIVERO, *Unioni civili e presunta licenza d'infedeltà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 213.

<sup>(20)</sup> Cass., 19 febbraio 2018, n. 3923, in banca dati *Pluris*; Cass., 23 giugno 2017, n. 15811, *ivi*; Cass., 17 gennaio 2017, n. 977, *ivi*; Cass., 25 maggio 2016, n. 10823, *ivi*; Cass., 14 agosto 2015, n. 16859, *ivi*; Cass., 8 aprile 2015, n. 7057, *ivi*; Cass., 17 gennaio 2014, n. 929, *ivi*; Cass., 27 giugno 2013, n. 16270, *ivi*; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2059, precedente che si segnala come particolarmente significativo nel riordino sistematico delle questioni, in *Foro*

niuge che invochi la declaratoria di addebito della separazione siccome ascrivibile alla condotta dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 151, 2° comma, c.c., di gravarsi dell'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ad uno o più obblighi che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale dello stesso comportamento nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza<sup>(21)</sup>; ma ove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà<sup>(22)</sup>, l'onere della prova in ordine a questo secondo profilo può ritenersi assolto già con la prova stessa del comportamento posto in essere, siccome la prova del tradimento – coerentemente allegato – e dei suoi profili circostanziali è di per sé sufficiente, per la deleteria incidenza sull'*affectio coniugalis*, a far idoneamente presumere il nesso eziologico tra la condotta e la rottura della comunione di vita matrimoniale<sup>(23)</sup>; cosicché la sentenza

---

*it.*, 2012, I, c. 2434, con nota di richiami di G. CASABURI; in *Corr. giur.*, 2012, p. 645, con nota di G. DE MARZO, *Domanda di addebito e distribuzione degli oneri probatori*; Cass., 14 ottobre 2010, n. 21245, in banca dati *Pluris*; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618, *ivi*; Cass., 19 settembre 2006, n. 20256, in *Fam. dir.*, 2007, p. 251, con nota di L.A. SCARANO, *Crisi coniugale e obbligo di fedeltà*; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592, in banca dati *Juris*; Cass., 12 aprile 2006, n. 8512, in *Fam. dir.*, 2007, p. 249, con nota di L. A. SCARANO, *Crisi coniugale e obbligo di fedeltà*, cit.

<sup>(21)</sup> Il principio è risalente; tra altri arresti, cfr., Cass., 18 settembre 2003, n. 13747, in banca dati *Pluris*; Cass., 9 giugno 2000, n. 7859, in *Fam. dir.*, 2000, p. 514; Cass., 14 agosto 1997, n. 7630, in banca dati *Pluris*.

<sup>(22)</sup> Invero, il canone viene declinato dalla giurisprudenza, secondo la stessa logica, anche in presenza della violazione di altri doveri od illeciti particolarmente rilevanti, tra i quali, a titolo esemplificativo, la violazione dell'obbligo di coabitazione cui il coniuge si sia sottratto senza giusta causa, allontanandosi dalla residenza familiare (cfr., in particolare, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2059, cit. nt. 20; ed anche, Cass., 24 febbraio 2011, n. 4540, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, p. 909, con nota di L. MAIONE, *Allontanamento dalla casa coniugale, «giusta causa» e addebitabilità della separazione personale*), o rispetto a comportamenti particolarmente riprovevoli, quali le aggressioni violente (cfr.: Cass., 22 marzo 2017, n. 7388, in banca dati *Juris*; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548, *ivi*; Cass., 14 gennaio 2011, n. 817, in *Dir. fam. pers.*, 2011, p. 1200; Cass., 5 agosto 2004, n. 15101, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2993, con nota di richiami di G. CASABURI), che peraltro non esigono neppure la comparazione delle rispettive condotte (cfr., ad esempio, Cass., 19 febbraio 2018, n. 3923, in banca dati *Juris*). In ordine alla generale esigenza di una valutazione globale e di comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, cfr. tra gli altri precedenti, Cass., 10 luglio 2013, n. 17089, in banca dati *Pluris*.

<sup>(23)</sup> Invero, tale correlazione di causa-effetto emerge di norma in termini lineari; cfr. da ultimo, Cass., 26 settembre 2017, n. 22404, in banca dati *Pluris*.

che in tali termini pronunzia l'addebito deve ritenersi anche idoneamente motivata<sup>(24)</sup>.

Il principio trova d'altro canto corrispondenza nel fatto che la prova della "felicità" del rapporto affettivo di coppia sino alla scoperta dell'infedeltà, o, se si vuole, la prova che la prosecuzione della convivenza coniugale non fosse già in precedenza intollerabile, costituisce onere probatorio – ovviamente dei fatti, non di apprezzamenti e valutazioni – che nel concreto si profila di tutta evidenza quale classica ipotesi di cd. *probatio diabolica*<sup>(25)</sup> (peraltro connotata in negativo).

Questo schema logico consolidato<sup>(26)</sup>, lascia ad ogni modo aperta al coniuge raggiunto da una tale domanda di poter dimostrare, assolvendo all'onere probatorio che grava d'ordinario su chi eccepisce, secondo la regola generale *ex art. 2697, 2° comma, c.c.*, la mancanza di nesso causale tra la propria condotta e la crisi del rapporto coniugale; in particolare, ogni qual volta preesista una situazione familiare che nei fatti risulta gravemente disgregata, vale a dire che dovrà provare l'anteriorità della crisi matrimoniale, tendenzialmente irreversibile, rispetto all'accertata infedeltà.

---

<sup>(24)</sup> Cfr., per la particolare valenza esemplificativa, Cass., 8 aprile 2015, n. 7057, cit.; Cass., 17 gennaio 2014, n. 929, cit.; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2059, cit.

<sup>(25)</sup> Significativa in tal senso, Cass., 25 maggio 2016, n. 10823, cit.

<sup>(26)</sup> Nonostante qualche arresto mostri un maggior rigore, ad esempio nell'esaltare il fattore temporale: cfr. in punto, Cass., 25 maggio 2016, n. 10823, cit.; ovvero, richiamando l'esigenza di rinvenire comunque elementi di efficacia causale per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale a fronte di particolari caratteristiche di crisi del rapporto, quale la risalente interruzione della convivenza: cfr., ad esempio, Cass., 20 settembre 2017, n. 21859, in banca dati *Juris*. Od ancora, rinvenendo nella comparazione della condotta fedifraga con le condizioni del contesto obiettivo (salute del coniuge fedele), argomento risolutivo: cfr., ancora ad esempio, Cass., 29 gennaio 2014, n. 1893, in banca dati *Pluris*. Da rimarcare ad ogni buon conto, il ridetto allontanamento dal criterio che esige duplice prova specifica, della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e dell'efficacia causale nella produzione della frattura del rapporto coniugale, rispetto a fattispecie che non possono qualificarsi connotate di particolare gravità: cfr., ad esempio, Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, in banca dati *Pluris* (fattispecie inerente l'inadempimento di una convenzione prematrimoniale e di esasperante proposizione di azioni giudiziarie connesse); cfr. anche, Cass., 9 aprile 2015, n. 7132, in *Foro it.*, 2015, I, c. 1520, con nota di richiami di G. CASABURI.

La rilevanza sostanziale dell'eccezione, ove appunto risulti provata, “scrmina” il comportamento fedifrago posto in essere quando il rapporto già risultava irrimediabilmente minato, in un contesto relazionale di coppia ormai caratterizzato da una convivenza meramente formale<sup>(27)</sup>.

In sintesi, ricorre il significativo rilievo secondo cui, le condotte fedifraghe denunciate e provate risultano “scriminate” ogni qual volta costituiscono la conseguenza e non la causa dell'intollerabilità della convivenza.

Meritano inoltre di essere evidenziati i corollari dell'accertamento di responsabilità così condotto, con particolare riferimento all'eccezione inerente la preesistenza di una situazione di crisi del rapporto; nella disamina della domanda di addebito e dell'eccezione in parola ricorre l'esigenza essenziale di una rigorosa analisi comparativa<sup>(28)</sup> del comportamento di entrambi i coniugi, il che presuppone necessariamente una valutazione complessiva di tutte le circostanze di fatto e degli elementi probatori emersi, senza “scorciatoie”<sup>(29)</sup>; inoltre, la descritta frattura della comunanza di vita matri-

---

<sup>(27)</sup> Cass., 9 giugno 2000, n. 7859, cit.; Cass., 18 settembre 2003, n. 13747, cit.; Cass., 12 aprile 2006 n. 8512, cit.; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618, cit.; Cass., 20 aprile 2011, n. 9074, in banca dati *Pluris*; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2059, cit.; Cass., 17 gennaio 2014, n. 929, cit.; Cass., 22 maggio 2014, n. 11439, in banca dati *Pluris*; Cass., 15 luglio 2014, n. 16172, *ivi*; Cass., 25 maggio 2016, n. 10823, cit.; Cass., 23 giugno 2017, n. 15811, cit.

<sup>(28)</sup> Esigenza che emerge in genere negli arresti menzionati; così, *ex multis*, cfr. ad esempio, Cass., 10 luglio 2013, n. 17089, cit. in nt. 22.

<sup>(29)</sup> Ricorre una certa qual insofferenza dei giudici di merito nella materia familiare, frequentemente corretta dalla Corte di legittimità, attraverso precise indicazioni; numerosi gli esempi casistici recenti: oltre quelli in tema specifico (in quanto un certo metodo “sbriativo” negli accertamenti richiesti dalla declaratoria di addebito si coglie maggiormente), rinvenibile come si è visto, tra altri, in Cass., 14 febbraio 2012, n. 2059, cit., cfr., ad esempio, in tema di illecito risarcibile, Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, in *Fam. dir.*, 2005, p. 365, con note di M. SESTA, *Diritti inviolabili della persona e rapporti familiari: la «privatizzazione» arriva in cassazione*, e G. FACCI, *L'illecito endofamiliare al vaglio della cassazione*; nonché Cass., 15 settembre 2011, n. 18853 e Cass., 17 gennaio 2012 n. 610, *ivi*, 2012, p. 251, con nota di G. FACCI, *Il danno da adulterio arriva in cassazione*; da ultimo, in tema di assegno divorzile, cfr., Cass., Sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 869, nonché in *Riv. Oss. dir. fam.*, 2018, 2, p. 88, con nota di G. SAVI, *Riconoscimento e determinazione dell'assegno post-matrimoniale: il ritrovato equilibrio ermeneutico*; ID., *Il riconoscimento dell'assegno divorzile: dal parametro del «tenore di vita» dei con-sorti alla verifica dell'autosufficienza personale del richiedente?*, *ivi*, 2017, p. 599, scritto

moniale deve risultare di gravità tale per cui si palesi oramai irrimediabile<sup>(30)</sup>.

---

quest'ultimo ove la questione è rimarcata, mentre la soluzione di sistema apprestata dalle Sezioni unite, tracciando il retto metodo decisorio ha posto rimedio alle incongruenze della svolta segnata nel maggio 2017. Ad ogni modo la statuizione in commento si segnala anch'essa per lo spessore di compiuta accuratezza.

<sup>(30)</sup> Significativo sul punto risulta l'arresto di Cass., 20 aprile 2011, n. 9074, cit., che fa parola di «un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da *affectio coniugalis*». Il criterio di una rigorosa valutazione globale, viene fatto discendere dal richiamo del canone secondo cui la mera sussistenza di una situazione di crisi coniugale in atto di per sé non giustifica un allentamento dei doveri nascenti dal matrimonio (cfr., le precisazioni rinvenibili in Cass., 14 agosto 1997, n. 7630, cit.). Invero, le variabili delle dinamiche relazionali sono amplissime, come le vicende esistenziali sottostanti, cosicché non risulta sempre agevole, con riferimento al singolo caso concreto, tentarne una “catalogazione”; a titolo esemplificativo merita di essere segnalata la ricorrente ipotesi del coniuge non infedele che manifesti – s'intende dopo la scoperta dei fatti circostanziali – una qualche volontà riconciliativa, che però non ha esito; la Corte di legittimità non ha mancato di osservare come l'evenienza, tanto più ove la manifestazione di disponibilità ad una riconciliazione non sia corrisposta dal coniuge infedele, non elide la gravità del *vulnus* subito e quindi non può assumere valore ai fini dell'esclusione dell'efficienza causale dell'infedeltà in ordine alla crisi dell'unione familiare; in tali termini, tra altre, Cass., 27 giugno 2013, n. 16270, cit.; ancora, accade frequentemente, che i coniugi pur consapevoli dell'infedeltà prodottasi, si riconcilino salvando l'unione familiare, ma ristabilita la comunione materiale e spirituale, in prosieguo di tempo, si ripresenta nuova condotta fedifraga, violazione ritenuta dalla giurisprudenza valida causa di addebito, nonostante l'eventuale eccezione tesa ad affermare che la riconciliazione si sostanziasse soltanto sul piano formale; in punto significativa risulta Cass., 19 luglio 2010, n. 16873, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, p. 178, con nota di L. MAIONE, *Separazione con addebito e riconciliazione solo «formale»*; e Cass., 30 luglio 1999, n. 8272, in banca dati *Pluris*. V., infine, in tale ottica, la vicenda affrontata dal Tribunale di Milano, con la sentenza 19 giugno 2017 (n. 6831), in banca dati *Juris*, nel testo integrale, che consente di cogliere come l'eventuale compromissione definitiva del rapporto di coniugio si sviluppa secondo fasi progressive; questo importante rilievo induce a considerare come ci si possa trovare anche a fronte di situazione d'intollerabilità della convivenza consolidatasi progressivamente nel tempo, sino appunto a divenire irreversibile. Altra ipotesi ricorrente, che però coinvolge distinti piani sostanziali e processuali, è quella dei coniugi che pur in presenza di una causa efficiente dell'intollerabilità del protrarsi della convivenza matrimoniale originata dalla violazione dell'obbligo di fedeltà, definiscano consensualmente la loro separazione personale e le condizioni di tale *status*, sottoscrivendo il relativo ricorso, ma revocando successivamente il consenso avanti al presidente del Tribunale adito, anche semplicemente non comparando personalmente per

Scorrendo la prima motivazione della Corte dorica si coglie come il costrutto logico segua puntualmente i canoni appena riassunti.

6. Il tema che il caso solleva con vivo interesse vede una *summa divisio* che porta a distinguere la testimonianza “*de relato*” da quella “*de relato actoris*”.

Secondo un consolidato adagio giurisprudenziale, il principio di diritto, affermato in particolare dalla Corte di legittimità<sup>(31)</sup> è giunto a noi nei seguenti termini: in tema di rilevanza probatoria della deposizione di quanti hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso (un racconto di “secondo grado”), occorre distinguere i testimoni *de relato actoris* da quelli *de relato* in senso proprio: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal medesimo soggetto che agisce in giudizio, cosicché la rilevanza della loro deposizione è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di uno degli antagonisti in contenzioso e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. Invece, il testimone *de relato*, cioè di chi depone riferendo circostanze apprese da persone estranee al giudizio, riferisce sul fatto della dichiarazione di costoro<sup>(32)</sup>; la rilevanza di quanto narrato *de relato* si pre-

---

esprimere appunto l'accettazione della separazione personale per mero consenso – come detta il combinato disposto *ex artt.* 158, 1° comma, c.c., e 711, 3° comma, c.p.c. – o, secondo alcuni, sino a che non venga emesso il decreto di omologazione; anche in questo caso si ritiene che una tale evenienza - salva ovviamente l'ipotesi di riconciliazione con ripresa della comunione di vita - non incide sulla valenza della causa di addebito nel successivo giudizio di separazione personale giudiziale; cfr. sulla questione, Cass., 24 agosto 1990, n. 8712, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 2826; nonché, Cass., 20 marzo 2008, n. 7540, in banca dati *Pluris*. Un tale ambito tematico è invero denso di spinosi interrogativi procedurali, sui quali v., G. SAVI, *La garanzia della difesa nel giudizio di divorzio a ricorso congiunto ed in quello di separazione consensuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 1503, spec. p. 1528 ss.

<sup>(31)</sup> Si cfr. in particolare, Cass., 23 marzo 2017, n. 7414, in banca dati *Pluris*; Cass., 17 febbraio 2016, n. 3137, *ivi*; Cass., 15 gennaio 2015, n. 569, *ivi*; Cass., 26 aprile 2012, n. 6519, *ivi*; Cass., Sez. lav., 10 gennaio 2011, n. 313, *ivi*; Cass., 9 giugno 2009, n. 13263, *ivi*; Cass., 3 aprile 2007, n. 8538, *ivi*.

<sup>(32)</sup> D'uopo rilevare come proprio nell'ipotesi del testimone che deponga *de relato* nominando la sua fonte di riferimento estranea alle parti (perciò non quello che riferisce di quanto appreso dalla parte – incapace a testimoniare – ed a questa favorevole), l'art. 257,

senta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne possano suffragare (o smentire) la credibilità, primo fra tutti la consistenza di quanto effettivamente attestato. Cosicché, mentre alla deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti interessate all'esito del contenzioso non può riconoscersi valore probatorio, nell'ipotesi di circostanze riferite come apprese da estranei, il valore probatorio è comunque indiziario<sup>(33)</sup>, collocandosi la sua valutazione nell'alveo della prova per presunzioni<sup>(34)</sup>, come tale sensibile alle dinamiche processuali del contraddittorio in concreto instauratosi secondo le rispettive allegazioni, ed in particolare di quelle inerenti le contestazioni<sup>(35)</sup> ed il loro livello di specificità e congruità logica, come quelle inerenti la vicinanza degli interessi<sup>(36)</sup> ed i rapporti personali.

Peraltro, numerose le precisazioni che si segnalano nel governo di tale delicata scelta decisoria, ad iniziare da quella inerente la testimonianza che abbia ad oggetto le dichiarazioni rese da una parte contro sé medesima, ammissioni che invero possono incarnare la prova di una confessione stragiudiziale<sup>(37)</sup> (la quale, come noto, può essere dimostrata anche per testimo-

---

1° comma, c.p.c., consente di approfondire la conoscenza dei fatti onde ottenere sul punto una testimonianza piena, attraverso l'escussione del testimone cd. di riferimento; cfr., in ordine all'eventuale peso probatorio logico desumibile dalla mancata escussione del teste di riferimento, Cass., Sez. lav., 19 gennaio 2017, n. 1320, in banca dati *Pluris*.

<sup>(33)</sup> Sulla falsariga del valore probatorio dei documenti provenienti da terzi estranei alla lite; v., Cass., 12 marzo 2008, n. 6620, in banca dati *Pluris*.

<sup>(34)</sup> Utile richiamare il noto canone secondo cui in tema di prova per presunzioni semplici (che consente di desumere da un fatto noto il fatto ignoto, secondo connessione critica dettata dalle regole dell'esperienza e dotata di elevata valenza probabilistica), gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più d'uno, prescrivendo l'art. 2729 c.c., la gravità e la precisione, mentre il requisito della "concordanza" inerisce all'eventuale concorso di più elementi presuntivi. Cfr., *ex multis*, Cass., 30 gennaio 2014, n. 2082, in banca dati *Juris*; Cass., 10 aprile 2013, n. 8781, *ivi*; Cass., 29 luglio 2009, n. 17574, *ivi*; Cass., 11 settembre 2007, n. 19088, *ivi*.

<sup>(35)</sup> Cfr., Cass., 12 marzo 2008, n. 6620, cit.

<sup>(36)</sup> Cfr., Cass., 17 febbraio 2016, n. 3137, cit.

<sup>(37)</sup> Cfr., Cass., Sez. lav., 19 gennaio 2017, n. 1320, cit.; Cass., 3 aprile 2007, n. 8358, cit.



ni, seppur nei limiti dettati dall'art. 2735, 2° comma, c.c.). Sotto il profilo eminentemente rituale si impone la precisazione secondo cui in caso di testimonianza *de relato* non si verte in ordine all'ammissibilità o meno della deposizione, bensì in tema di valutazione della sua rilevanza, funzione e concludenza credibile<sup>(38)</sup>; e l'altra inerente la peculiare attenzione che l'ordinamento esige dal giudice nell'escussione del testimone, attribuendogli il potere-dovere di sondare con zelo l'attendibilità dei testimoni e di acquisire tutte le possibili informazioni (a chiarimento e verifica di ogni eventuale dissonanza e contraddizione, anche con altri elementi di prova raccolti), indispensabili per una giusta decisione<sup>(39)</sup>.

In verità, questo quadro appena ripercorso, costituisce l'approdo della più recente giurisprudenza di legittimità; non sono mancati difatti segnali di confusione concettuale e dimostrativi di una certa sommarietà.

Alcuni arresti segnalano l'obiettiva perplessità, intrinsecamente contenuta nella stessa distinzione delle due ipotesi di testimonianza *de relato*, che recente dottrina non ha mancato di segnalare<sup>(40)</sup>.

Difatti, si assume in essi che anche la testimonianza *de relato ex parte*, possa assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche (qualche massima contiene l'errore refuso di "intrinseche") o da risultanze probatorie acquisite al processo, che concorrano a confortarne efficacemente la credibilità; assumendo perciò anch'essa il valore indiziario sopra descritto.

In tal senso un certo numero di pronunce della Corte di legittimità<sup>(41)</sup>, in

---

Merita di essere evidenziato che in ciò si rinviene anche la risalente distinzione tra la testimonianza *de relato partium* favorevole alla stessa parte antagonista e quella ad essa contraria; potendo però solo quest'ultima costituire prova dell'intervenuta confessione stragiudiziale; in tal caso rileva, ma su ben altro piano probatorio.

<sup>(38)</sup> Cfr., Cass., Sez. lav., 10 gennaio 2011, n. 313, cit.; Cass., 26 aprile 2004, n. 7926, in banca dati *Pluris*.

<sup>(39)</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, il caso emblematico descritto in Cass., 24 settembre 2015, n. 18896, in banca dati *Pluris*.

<sup>(40)</sup> R. CREVANI, *La prova testimoniale*, cit., p. 287 ss.

<sup>(41)</sup> Cass., 24 giugno 2008, n. 17188, in banca dati *Pluris*; Cass., 12 marzo 2008, n. 6620, *ivi*; Cass., 19 maggio 2006, n. 11844, *ivi*; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2815, *ivi*; Cass., Sez. lav.,

merito alle quali preme però evidenziare come risultino aver tratto occasione o da casi in cui la prova testimoniale da vagliare si stagliava unicamente come *de relato ex parte*, in assenza di confliggenti testimonianze, anche *de relato* da terzi estranei alla lite; oppure occasionati dalla presenza di elementi probatori dal significato contrastante; od ancora, in senso pianamente sovrapponibile agli altri elementi probatori acquisiti; ciò induce a dubitare dell'esatta consapevolezza dell'apparente contraddizione che si individua nell'insegnamento nomofilattico in parola (invero non ultimo), che risulta pertanto meritevole di prudente considerazione, tanto più che la recente giurisprudenza ha meglio approfondito e chiarito, come risulta negli arresti menzionati.

L'irrelevanza probatoria può peraltro apparire conclusione "ruvida", pur ad esempio se il narrato del testimone *de relato ex parte* risulti esattamente conforme a parte importante od addirittura a tutti gli altri elementi acquisiti, inducendo a seguire lo stesso criterio valutativo e decisorio adottato per la testimonianza *de relato* da estranei.

Se il principio deve rispondere al criterio guida di assicurare l'esercizio e la tutela dei diritti – pur nel pieno rispetto dell'esigenza di adeguata valutazione del diverso spessore di affidabilità delle fonti di prova per la declaratoria di verità sui fatti controversi, secondo lo stesso canone guida del libero convincimento del giudice –, e se la regola di giudizio da ricavare per entrambe le *species* di testimonianza *de relato* non può in effetti ricondursi sul medesimo piano di valore, non rinvenendosi proprio la possibilità di equipararne la rilevanza, appare comunque ragionevole interrogarsi in questi termini: la conclusione è necessariamente quella di relegare la testimonianza *de relato ex parte* alla totale irrilevanza processuale, tanto da non meritare alcuna considerazione?

In verità la Suprema Corte si esprime in termini di rilevanza probatoria «sostanzialmente nulla»<sup>(42)</sup>, non in termini di irrilevanza processuale.

---

6 novembre 1996, n. 9702, *ivi*; Cass., 15 gennaio 1996, n. 269, *ivi*; Cass., 8 febbraio 1991, n. 1328, *ivi*. D'uopo segnalare come il primo di questi arresti, esprima comunque il seguente testuale tratto motivo: «Riconosciuta, difatti la valenza probatoria minima della testimonianza de relato ex parte (...)».

<sup>(42)</sup> Con la conseguenza prima, già evidenziata ed emergente praticamente in tutti gli arresti citati, come nella pronuncia in commento, secondo cui non può certo rinvenirsi

Amnesso che possa tradursi in termini di assoluta noncuranza, una tale conclusione può profilarsi anch'essa in sostanza irrispettosa del ridetto principio di valutazione del "materiale" complessivamente disponibile nel vaglio decisorio.

L'incidenza della narrazione offerta dal testimone che riferisce quanto appreso dalla stessa parte in lite, comunque, si può collocare in posizione di minima rilevanza, talmente residuale da risultare in buona sostanza relegata al più all'opera di riscontro, confronto e verifica di un percorso valutativo già raggiunto attraverso altri elementi.

A meglio riflettere, i limiti certi in cui collocare tale elemento che componga l'attività istruttoria, sono determinati, da un lato, proprio dalla sua fonte: quanto riferito dal testimone è come se lo avesse affermato la stessa parte da cui il teste lo ha appreso; fonte sì mediata che se non può collocarsi tra le allegazioni delle parti, essendo queste riservate alla disponibilità appunto delle parti, comunque non è irrilevante che la parte ne abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione.

Dall'altro lato, certo non è proibito all'organo giudicante di prendere in considerazione anche tale elemento.

Questo quadro è già ragione sufficiente per affermare come si palesi razionale l'operato del Giudice del merito che una volta assunto l'elemento probatorio in parola, reputi poi opportuno calare in qualche modo la propria attenzione anche su tale emergenza, non foss'altro che a riscontro delle allegazioni della parte, partendo proprio dalla consapevolezza che quanto emerso attraverso la testimonianza che ha riferito *de relato ex parte* risulta sostanzialmente nullo, ma ciò non di meno la sua assunzione consiglia poi di tenere un qualche conto dell'elemento risultato, saggiandone in concreto l'effettiva portata ed efficacia.

D'altronde, come visto, il metodo decisorio è improntato alla ponderata valutazione complessiva.

---

nella stessa voce dell'uno o dell'altro coniuge, seppur mediata dalla testimonianza di quanti abbiano raccolto la notizia del fatto da tale fonte, la prova dell'addebito a carico dell'altro, ovvero la prova che all'interno della coppia era già maturata una situazione di intollerabilità grave ed irreversibile per il protrarsi della convivenza.

Allora, è il metodo della disamina da condurre nel singolo caso concreto che rivendica – ed in ogni caso consiglia –, accurata considerazione, cosicché retto si profila il percorso motivo che non manchi alla valutazione dell'elemento probatorio qui in discussione.

Da rimarcare come la riflessione appena evidenziata assume peculiare valenza proprio nelle controversie di natura “familiare”, in relazione precipua alla dimostrazione in giudizio di circostanze afferenti comportamenti intimi e riservati<sup>(43)</sup>, ovvero peculiari esternazioni della parte verso terzi<sup>(44)</sup>.

Proprio questa la preoccupazione che ha guidato la Corte marchigiana; il Collegio, procedendo con obiettivo scrupolo, non si è sottratto al compito di analizzare tutti gli elementi emersi e, così, ha dato conto compiuto delle ragioni della conclusione raggiunta; l'*iter* logico seguito non è semplicemente l'attestazione di una cura motiva rafforzativa del convincimento decisorio raggiunto *aliunde*, è in primo luogo consono all'oggetto della statuizione ed ai valori che ad essa sono sottesi; si tratta infatti di dichiarare od escludere l'addebitabilità dell'inafausta sorte di crisi dell'unione matrimoniale tra quel singolo uomo e quella singola donna, che ha visto prodursi l'intollerabilità dell'ulteriore protrarsi della convivenza, fondata sui comportamenti tenuti da ognuno ed in reciproco, in violazione di questo o quel dovere od obbligo, giuridicamente rilevante; abbiamo sopra evidenziato come l'obbligo reci-

---

<sup>(43)</sup> Come ben rilevato da Cass., 8 febbraio 2006, n. 2815, cit.

<sup>(44)</sup> Si pensi, oltre alla classica confidenza verso amici e parenti eventualmente alla ricerca di conforto e consiglio, all'ipotesi del coniuge che si sottopone a cicli di trattamento psico-terapeutico od altre cure di sostegno in qualche modo connesse a vicende relazionali, ad incapacità, impotenze e simili; il racconto del paziente viene in vario modo recepito dallo psicologo, dall'operatore sociale, dal sanitario medico e simili; non è neppure raro che tali cure e sostegni riguardino la “coppia” in unico contesto; accade con una certa frequenza anche il ricorso al consiglio informale presso l'autorità di pubblica sicurezza, ovvero al ministero religioso, magari invocati di una qualche iniziativa in chiave di conforto o di conciliazione, cosicché questi soggetti finiscono in vario modo per ricevere narrazioni confidenziali, sollecitazioni, ambascie e simili. Sono soltanto esempi, con la precisazione che frequentemente il testimone *de relato actoris* assomma su di sé anche la conoscenza diretta di questo o quell'elemento, magari appreso e riscontrato anche *de relato* da terzi, quali in primo luogo i familiari conviventi, il ceto parentale o le amicizie correnti, o comunque in similari rapporti relazionali, quali quelli che corrono in ambiti associativi o comunitari.

proco alla fedeltà<sup>(45)</sup> sia un accertamento che in sostanza ha ad oggetto la lealtà esercitata o meno dall'uno, dall'altro o da entrambi, cosicché prendere in considerazione ogni elemento allegato e disponibile appare intrinsecamente connaturato, esigibile persino in termini di ovvietà.

È in questa ottica che la sentenza in commento considera minuziosamente le allegazioni proposte e le rispettive prove, cioè, partendo dalle allegazioni affermate e dalle contestazioni contrapposte, passando per le ammissioni esplicite e le mancate contestazioni, dal dato circostanziale emergente dai documenti a quello riferito dai testimoni, dagli elementi logici di confronto, concordanza e discordanza, poi a quelli presuntivi ed indiziari, sino al dato del comportamento processuale, confrontando il risultato di conoscenza che ogni elemento consente di trarre, senza mancare di attribuire il peso ed il grado di attendibilità propria di ognuna delle fonti; in tal modo, il convincimento di verità raggiunto risulta allora frutto di sforzo compiuto, per aver comunque considerato anche la diretta voce dei coniugi, come espressa in sede di audizione personale e prima ancora espressa verso i testimoni assunti o comunicata loro in via epistolare.

7. Tirando le somme di queste riflessioni occasionate dal caso in commento, la sintesi è in primo luogo quella secondo cui tutti gli elementi di conoscenza dei fatti e delle circostanze che hanno dato causa alla crisi del rapporto matrimoniale, acquisite nel corso del giudizio, meritano considerazione, secondo il criterio per cui è il quadro d'insieme che guida la dinami-

---

<sup>(45)</sup> Oltre ai cenni in punto rinvenibili nelle ntt. 19, 20 e 27, opportuna l'ulteriore considerazione secondo cui nella specie il Collegio di merito ha mantenuto ferma la tutela che deriva dall'applicazione del diritto positivo vigente, mostrando che non ricorrono spazi per interpretazioni abrogative del dovere di fedeltà, che nei fatti non può che svilire l'intrinseca natura, l'importanza ed il valore sociale dell'istituto matrimoniale (la cui affermazione si rinviene in primo luogo negli artt. 2, 3 e 29 Cost.), da tempo come "sotto assedio", secondo una certa cantilena ideologica di "anacronismo", nel tentativo di trasformarne i suoi connotati, peraltro lontano dalla sede propria, cioè quella legislativa. La cortesia del lettore è rinviata a quanto da ultimo considerato in termini attinenti, in G. SAVI, *Il riconoscimento dell'assegno divorzile: dal parametro del «tenore di vita» dei con-sorti alla verifica dell'autosufficienza personale del richiedente?*, loc. cit.; ID., *Riconoscimento e determinazione dell'assegno post-coniugale: il ritrovato equilibrio ermeneutico*, loc. cit.

ca della valutazione decisoria, in un equilibrio di concludenza, affidabilità, confronto, prevalenza, delle fonti di convincimento; cosicché anche le fonti che hanno un valore probatorio sostanzialmente nullo, possono risultare comunque di una qualche utilità secondaria nella formazione del complessivo costruito logico.

Il momento di maggiore difficoltà è proprio la declinazione di questo equilibrio che sorregge il dovere decisorio.

Difatti, affidarsi ad automatismi valutativi, diciamo maggiormente “sbri-gativi”, che escludano a priori la rilevanza di questo o quell’elemento probatorio, comunque emerso, può in sostanza costituire segno di inadeguatezza, se non una potenziale insidia, il che è comunque meritevole di essere segnalato; ma certo davvero grave risulterebbe, all’opposto, quella valutazione che trascuri le regole fondamentali di esperienza, fissate dal nostro ordinamento positivo, secondo il consolidato diritto vivente.

La chiosa ultima è quindi, ancora una volta, in direzione dell’impegno di Giustizia, che deve mostrare accuratezza sia formale che sostanziale e, prima ancora, di non temere alcun confronto o verifica, elevando anche per tale via l’autorevolezza obiettiva dei giudicati.